

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 22 marzo 2024 - n. 4747

Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 reg. (UE) 2021/2115 intervento SRB01 «Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna» - Modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 93348 del 26 febbraio 2024 avente ad oggetto «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «Rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027» - Bando anno 2023

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA MONTAGNA,
FORESTE E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.;
- la Decisione di Esecuzione C(2022) 8645 final della Commissione Europea del 2 dicembre 2022 che approva il Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, così come da ultimo modificato con Decisione di Esecuzione C(2023) 6990 final del 23 ottobre 2023;
- il d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- il d.m. MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;
- il decreto MASAF n° 263980 del 22 maggio 2023 di «Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 «Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- il d.m. MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023 «Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il d.m. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;
- la d.g.r.n. XI/7370 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)», così come da ultimo modificata dalla d.g.r.n. 1695 del 28 dicembre 2023 ;

- la d.g.r.n. XII/166 del 17 aprile 2023 avente ad oggetto «PAC 2023-2027 – Regime di condizionalità per l'anno 2023: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013»;
- il d.d.s. n° 5173 del 5 aprile 2023 con il quale è stato approvato il bando 2023 per la presentazione delle domande per l'intervento SRB01 «Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna» del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 e ss.mm.ii., demandando a successivo provvedimento l'applicazione di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute al mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui al medesimo bando;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto definito dall'articolo 12 comma 6 del d.m. n. 93348/2024 attraverso l'approvazione dell'allegato 1 «Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni e altri obblighi per gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRB01) «Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna – Anno 2023», che disciplina in forma univoca ed organica l'applicazione a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni ed altri obblighi, riferite all'intervento SRB01;

Preso atto che il sopra richiamato allegato 1, parte integrante del presente atto, è stato redatto congiuntamente dal Responsabile di Intervento e dall'Organismo Pagatore Regionale, d'intesa con l'Autorità di Gestione Regionale dello Sviluppo rurale, che hanno concordato sull'opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco e organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento;

Acquisito via e-mail il parere positivo dell'Organismo Pagatore Regionale e dell'Autorità di Gestione, rispettivamente in data 12 e 20 marzo 2024, in ordine al medesimo allegato 1, agli atti;

Ritenuto pertanto necessario approvare il sopra citato allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo, attribuite con d.g.r.n. 628 del 13 luglio 2023;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggio economico a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, «Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni e altri obblighi per gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRB01) «Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna» - Anno 2023», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

3. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione Lombardia al seguente link: <https://psr.regione.lombardia.it/bando/RLM12023031623>;

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Francesco Brignone

ALLEGATO 1

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-
2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI PER GLI
IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRB01)
"SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI DI MONTAGNA" - ANNO 2023

INDICE

| | |
|--|--|
| PREMESSA | |
| 1. DEFINIZIONI | |
| 2. OBBLIGHI GENERALI | |
| 2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI | |
| 2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI..... | |
| 2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL’EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMA DI AIUTO..... | |
| 2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE..... | |
| 3. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DELL’INTERVENTO | |
| 4. DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL’INTERVENTO/MACROGRUPPO COLTURALE | |
| 5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ E IMPEGNI DI INTERVENTO | |
| 5.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ | |
| 5.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA | |
| 5.3 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE | |
| 5.4 IMPEGNI PROPRI DELL’INTERVENTO | |

PREMESSA

Il presente documento disciplina a livello regionale quanto previsto dal decreto legislativo 42/2023 *“Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”* e s.m.i., declinato nel D.M. MASAF 93348/2024 *“Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”* con riferimento agli impegni relativi all’intervento SRB01 *“Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna”* del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 (PSP), Reg (UE) 2021/2115 di Regione Lombardia, bando 2023.

Ai sensi delle disposizioni attuative (Allegato 1 al DDS 5173/2023), per il riconoscimento dell’aiuto richiesto in domanda, il beneficiario deve rispettare le condizioni di ammissibilità gli impegni, generali e specifici, relativi alle diverse tipologie colturali a premio.

Il documento riassume le casistiche di violazioni che determinano una riduzione o esclusione del premio richiesto dal beneficiario nel caso in cui, condizioni di ammissibilità e/o impegni non risultino rispettati. Il documento è stato redatto congiuntamente dal Responsabile di Intervento e dall’Organismo Pagatore Regionale, d’intesa con l’Autorità di Gestione Regionale dello Sviluppo rurale, che hanno concordato sull’opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco e organico, a cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento.

1. DEFINIZIONI

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – criteri che il richiedente di una domanda di aiuto deve possedere al momento della presentazione della domanda e mantenere per tutto il periodo dell’impegno.

CONTROLLO AMMINISTRATIVO – controllo sistematico eseguito su tutte le domande di aiuto e di pagamento.

CONTROLLO IN LOCO – controllo eseguito su un campione di aziende estratto ai sensi dell’art. 72 del Reg (UE) 2021/2116.

DOMANDA DI AIUTO – è la domanda di partecipazione ad un regime di pagamento ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115, art. 71.

DURATA DELL’INOSSERVANZA – parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto dell’inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli (art. 2, comma 1 lettera j) del D.M. 93348/2024).

ENTITÀ DELL’INOSSERVANZA DI UN IMPEGNO – parametro determinato tenendo conto in particolare dell’impatto dell’inosservanza stessa che può essere limitato all’azienda oppure più ampio (art. 1, comma 4, lettera m) del D.lgs. 42/2023).

ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste

GRAVITÀ DELL’INOSSERVANZA – parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (art. 1, comma 4, lettera n) del D.lgs. 42/2023).

GRUPPO DI IMPEGNI – insieme di due o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (art. 3, comma 1, lettera aa) del D.M. 93348/2024).

IMPEGNO – è il vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal premio.

INOSSERVANZA – qualsiasi irregolarità o altri casi di inadempienza per effetto del mancato rispetto, violazione o infrazione delle regole condizionalità rafforzata o degli impegni previsti dall'intervento dello sviluppo rurale.

INTERVENTO – strumento di sostegno dello sviluppo rurale del PSP Italia 2023-2027.

MONTANTE A CUI SI APPLICANO LE RIDUZIONI – secondo il DM n. 93348/2024 il montante a cui si riferisce l'impegno violato può essere rappresentato dall'intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/UBA o capo), secondo la pertinenza. Per l'intervento SRB01 il montante è rappresentato dall'intervento, dal macrogruppo colturale (= tipologia colturale) e dalla parcella.

OPR – Organismo Pagatore Regionale di Regione Lombardia

PLUA – Planned unit amount, premio unitario annuale.

REVOCA – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale.

RM BA - Requisiti Minimi relativi al Benessere Animale

RM FERT – Requisiti Minimi relativi all'uso dei FERTilizzanti

RM FIT – Requisiti Minimi relativi all'uso dei prodotti FITosanitari

SANZIONE - riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche (articolo 2 D.M. 93348/2024).

SANZIONE SUPPLEMENTARE - sanzione che si applica nei casi di sovradichiarazione di superficie, se la differenza accertata è superiore al 50% della superficie determinata, con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, lettera c) del D.lgs. 42/2023.

SOI – Superficie oggetto di impegno.

SUPERFICIE DETERMINATA – la superficie degli appezzamenti o delle parcelle in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti.

SUPERFICIE DICHIARATA - la superficie oggetto di una domanda di aiuto richiesta dal beneficiario.

TIPOLOGIA COLTURALE – per tipologia colturale si intende: pascolo; prato permanente; prato da vicenda; vigneto terrazzato e vigneto non terrazzato; frutteto, oliveto; castagneto.

ZO – Zone Ordinarie, cioè non vulnerabili ai nitrati.

ZVN – Zona Vulnerabile ai Nitrati

2. OBBLIGHI GENERALI

Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti dalla normativa europea applicabili al sostegno del FEASR per gli interventi connessi alla superficie, che sono soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

Ai sensi dell'art.3 comma 2 del Reg. di Esecuzione (UE) 2022/1173, lo Stato Membro fissa il termine per la presentazione delle domande di aiuto.

Ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 42/2023, in caso di presentazione in ritardo della domanda iniziale:

- si applica una **riduzione del contributo pari all'1%, per ogni giorno di ritardo dell'aiuto** cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- **se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile** e all'interessato non è concesso alcun sostegno.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 bis, del Dlgs. n. 42/2023, alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite al paragrafo precedente.

2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

Ogni anno, nella domanda di aiuto, il beneficiario dichiara tutte le parcelle agricole dell'azienda, comprese quelle fuori Regione e la superficie non agricola.

Ai sensi del Decreto MASAF n° 263980 del 22 maggio 2023 di "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", se per un dato anno il beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole, si determina la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda di sostegno/pagamento e si applica una riduzione come di seguito determinata:

- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **< 3%**: nessuna riduzione;
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 3% e <= 20%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi: 1% di riduzione;
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 20% e <=50%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi: 2% di riduzione;
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 50% e in tutti i casi in cui la superficie non dichiarata è determinante per l'ammissibilità agli interventi**: 3% di riduzione.

2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI AIUTO

Il beneficiario non deve sovradichiarare le superfici abbinate ad un determinato PLUA.

Si ha una sovradichiarazione quando la superficie dichiarata (di seguito indicata con A) per il PLUA risulti superiore alla superficie determinata (di seguito indicata con B) con i controlli amministrativi e/o in loco.

Se un beneficiario, per un dato PLUA, dichiara una superficie maggiore rispetto alla superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata abbinate a quel PLUA, a cui si applicano le riduzioni e sanzioni, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 42/2023.

La difformità di superficie è così calcolata:

A = Sup. DICHIARATA

B = Sup. DETERMINATA

C = Riduzione totale = (A-B)

D= Calcolo della percentuale totale di difformità: (C/B) *100

| DIFFERENZA TRA SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA E SUPERFICIE DETERMINATA DURANTE I CONTROLLI | RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE |
|---|---|
| Difformità di superficie inferiore o uguale al 3% e (superficie dichiarata) – (superficie determinata) = inferiore o uguale a 2 ha | Per ogni PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata, <u>senza riduzione dell'importo</u> |
| Difformità di superficie superiore al 3% MA inferiore o uguale 10% | Se il beneficiario ¹ nell'anno precedente non ha subito alcuna riduzione per sovradichiarazione per il medesimo PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata successivamente ridotto di una quota pari alla differenza constatata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (<i>Riduzione parziale dell'importo</i>) |
| (superficie dichiarata) – (superficie determinata) >= 2 ha o Difformità di superficie superiore al 3% MA Inferiore o uguale 20% | Per ogni PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata e successivamente ridotto di una quota pari a due volte la differenza constatata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (<i>Riduzione piena dell'importo</i>) |
| Difformità di superficie superiore al 20% ma inferiore o uguale al 50% | Il premio non viene riconosciuto per il PLUA |
| Difformità di superficie superiore al 50% | Il premio non viene riconosciuto per il PLUA ed inoltre viene irrogata una sanzione supplementare pari all'importo del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato. |

NB – Ai sensi dell'art. 6 comma 4 Dlgs 42/2023, se a livello di intervento, la differenza, tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento e la superficie determinata è inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20% della superficie dichiarata, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata.

2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCEBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

Se, durante i controlli amministrativi e in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027, si accertasse per una data superficie:

- una o più irregolarità sui titoli di conduzione delle particelle dichiarate in domanda
- che la coltura richiesta a premio dal richiedente appartiene ad una tipologia colturale diversa da quella accertata in campo

il premio **NON** viene riconosciuto sulle superfici interessate e inoltre vengono applicate le regole sanzionatorie di cui alla tabella del precedente paragrafo 2.3.

¹ Tale beneficiario è sottoposto a controllo, l'anno successivo e in caso di esito negativo del controllo, decade dalla casistica "riduzione parziale dell'importo" e si applicano le riduzioni previste dalla casistica "riduzione piena dell'importo" anche nell'anno precedente.

3. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DELL'INTERVENTO

In caso di inadempienze agli impegni, si applicano riduzioni fino all'esclusione dell'importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 12 e dall'allegato 4 "Riduzione per violazione degli impegni connessi alla superficie e agli animali (art.12)" del D.M. MASAF N° 93348 del 26 febbraio 2024.

Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni affini sono stati riuniti in un unico gruppo di impegni.

Al fine di identificare i montanti, a carico dei quali operare le riduzioni e le esclusioni per l'inadempienza riscontrata, ogni impegno dell'intervento SRB01 è stato collegato, secondo la pertinenza, all'intervento o al macrogruppo coltura o alla parcella.

Per l'Intervento SRB01 il macrogruppo coltura corrisponde alla Tipologia colturale.

L'inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno
- Entità - impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- Durata - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Una volta quantificati i livelli di infrazione (1, 3, 5) relativi a gravità, entità e durata (GED) per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio GED.

Nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore medio GED ottenuto per un impegno violato si somma al valore medio GED ottenuto per un eventuale altro impegno violato dello stesso gruppo, per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio ottenuto per ogni gruppo di impegni viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di calcolare la percentuale di riduzione corrispondente:

| Punteggio | Percentuale di riduzione |
|----------------------|--------------------------|
| $1,00 \leq x < 3,00$ | 3% |
| $3,00 \leq x < 5,00$ | 5% |
| $x \geq 5,00$ | 10% |

4. DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL'INTERVENTO/MACROGRUPPO CULTURALE

Un beneficiario può decadere dall'intervento in presenza di una o più delle seguenti casistiche di infrazioni:

1. rilevazione di prove false presentate dal beneficiario per ricevere il sostegno oppure omissione per negligenza a fornire le necessarie informazioni;

2. in caso di ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco previsto nell'ambito del PSP 2023-2027.

In tutti i casi di decadenza totale sopra richiamati, il beneficiario, oltre ad essere escluso dal premio per l'anno civile dell'accertamento, è soggetto alla restituzione degli importi già erogati.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ E IMPEGNI DI INTERVENTO

Inoltre, ferme restando le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi generali precedentemente illustrati, in caso di mancato rispetto di:

- Condizioni ammissibilità
- Obblighi di condizionalità rafforzata
- Obblighi di condizionalità sociale
- Impegni propri dell'intervento

vengono applicate riduzioni dei premi fino all'esclusione degli stessi.

5.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità previste dal bando, relative ai soggetti beneficiari e ai diversi sistemi agricoli e tipologie colturali, devono essere soddisfatte per tutto il periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (pagamento anticipo e pagamento saldo).

Se non sono rispettati i criteri di ammissibilità, il premio richiesto è rifiutato o recuperato integralmente.

5.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

I beneficiari dell'intervento SRB01 sono tenuti al rispetto degli obblighi di condizionalità rafforzata previsti dal Reg. UE 2021/2115.

Per quanto riguarda questi obblighi e le conseguenze relative al mancato rispetto degli stessi, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR relativo all'anno di riferimento del controllo.

Le eventuali infrazioni agli impegni pertinenti di condizionalità e le eventuali violazioni comuni alla condizionalità riscontrate nell'ambito del controllo dei requisiti minimi RM FERT, RM FIT e RM BA, rilevati durante i controlli in loco degli altri interventi a superficie del PSP 2023-2027, vanno considerate anche ai fini del calcolo del premio dell'intervento SRB01 e delle linee di finanziamento del PSP (sostegno di base al reddito, regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) a cui si applica la condizionalità, con le regole previste dal Manuale operativo dei controlli di condizionalità.

Inoltre, si precisa che eventuali infrazioni di condizionalità rilevate per l'intervento SRB01, vanno considerate anche ai fini del calcolo del premio degli altri interventi SRA, e delle linee di finanziamento del PSP 2023-2027 (sostegno di base al reddito, regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali), a cui si applica la condizionalità, con le regole previste dal Manuale operativo dei controlli di condizionalità.

5.3 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE

Per quanto riguarda le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale il riferimento è il DM n. 337220 del 28 giugno 2023 del MASAF: *“Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”*.

Tutti gli obblighi di condizionalità sociale vengono indicizzati nel suddetto decreto come di seguito indicato:

| INDICE | NORMA | |
|--------|--|------------------------------------|
| | DIRETTIVA (UE) 2019/1152 | DECRETO LEGISLATIVO 104/2022 |
| 2 | Articolo 3 - le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro») | Articolo 4, comma 1, lettera a) |
| | | articolo 4, comma 1, lettera b) |
| | | articolo 4, comma 1, lettera c) |
| | | articolo 5, comma |
| | | articolo 5, comma 2, lettera a) |
| | | articolo 5, comma 2, lettera b) |
| 2 | Articolo 4 - Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro | Articolo 4, comma 1, lettera a) |
| 2 | Articolo 5 - Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro | Articolo 4, comma 1, lettera a) |
| 2 | Articolo 6 - Le modifiche al rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta | Articolo 4, comma 1, lettera d) |
| 1 | Articolo 8 - Periodo di prova | Articolo 7 |
| 2 | Articolo 10 - Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro | Articolo 9 |
| 1 | Articolo 13 - Formazione obbligatoria | Articolo 11 |
| | Direttiva 89/391/CEE | Decreto legislativo 81/2008 |
| 6 | Articolo 5 - Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori | Articolo 18, comma 1, lettera c) |
| 7 | Articolo 6 - Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione | Articolo 29, comma 1 |
| 7 | Articolo 7 - Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e sicurezza o ricorso a servizi esterni competent | Articolo 17, comma 1, lettera b) |
| 5 | Articolo 8 - Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori | Articolo 43, comma 1, lettera a) |
| | | articolo 43, comma 1, lettera e) |
| 4 | Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro | Articolo 28, comma 2, lettera a) |
| | | articolo 28, comma 2, lettera b) |
| 2 | Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro | Articolo 18, comma 1, lettera r) |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 6 | Articolo 10 - Fornitura di informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione | Articolo 36 |
| 3 | Articolo 11 - Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro | Articolo 18, comma 1, lettera s) |
| 6 | Articolo 12 - Il datore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute | Articolo 37, comma 1 |
| Direttiva 2009/104/CE | | Decreto legislativo 81/2008 |
| 7 | Articolo 3 - Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro da svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute | Articolo 71, comma 1 |
| 7 | Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata | Articolo 70, comma 1 e comma 2 (punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'Allegato V, parte II) |
| 6 | Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata | Articolo 70, comma 2 (punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'Allegato V, parte II) |
| 2 | Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata | Articolo 70, comma 2 (punti dell'Allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) dell'articolo 87, comma 2 |
| 7 | Articolo 5 - Verifiche delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente | Articolo 71, comma 8, lettera a) |
| | | articolo 71, comma 8, lettera b) |
| 7 | Articolo 6 - L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati | Articolo 71, comma 7 |
| 3 | Articolo 7 - Ergonomia e salute sul posto di lavoro | Articolo 71, comma 6 |
| 7 | Articolo 8 - I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro | Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 |
| 7 | Articolo 9 - I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata | Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012. |

Dalla sommatoria degli indici attribuiti in tabella ad ogni articolo violato deriva la percentuale di riduzione da applicare, così come di seguito riportato:

- a) se la sommatoria degli indici è compresa tra 1 e 3, la percentuale di riduzione è pari all' 1 %;
- b) se la sommatoria degli indici è compresa tra 4 e 18, la percentuale di riduzione è pari al 3%;
- c) se la sommatoria degli indici è compresa tra 19 e 111, la percentuale di riduzione è pari al 5%.

Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale, rilevato durante i controlli da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, deve essere considerato ai fini del calcolo del premio dell'intervento SRB01, di tutti gli interventi SRA e dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115 a cui si applica la condizionalità sociale.

5.4 IMPEGNI PROPRI DELL'INTERVENTO

Nella tabella seguente sono riportati gli impegni previsti per l'intervento SRB01, che sono accorpati per "gruppo di impegni" affini, e che sono verificati da ERSAF su delega dell'Organismo Pagatore Regionale durante i controlli in loco e con verifiche amministrative svolte in istruttoria informatizzata di anticipo e saldo nell'ambito del PSP 2023 - 2027.

In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di gravità, entità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione.

| PSP 2023-2027 - INTERVENTO SRB01 "SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI DI MONTAGNA" | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE | | | | | |
| TIPO DI IMPEGNO | DESCRIZIONE | ENTITÀ ² Bassa (1) Media (3) Alta (5) | GRAVITÀ Bassa (1) Media (3) Alta (5) | DURATA Bassa (1) Media (3) Alta (5) | MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE |
| IMPEGNO GENERALE | Proseguire l'attività agricola all'interno dei comuni svantaggiati di montagna per tutto l'anno di impegno | | | | INTERVENTO Il premio non viene riconosciuto |
| IMPEGNI INERENTI AL PASCOLO | Garantire la gestione diretta del pascolo: la conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa | | | | TIPOLOGIA CULTURALE PASCOLO Il premio non viene riconosciuto |
| | Garantire un periodo minimo di pascolamento (con bovini, ovicaprini ed equidi) di 60 giorni, anche non continuativi | | | | NB In presenza di più codici pascolo (es: A+B), nel caso di mancato rispetto dell'impegno sul pascolo A, il premio viene riconosciuto solo su B |
| | Garantire un carico pari ad almeno 0,2 UBA/ha* per ogni codice pascolo | | | | |
| (*) NB - Il bestiame per il quale nel registro di alpeggio generato dalla BDN non è indicata la data di scarico o è presente una indicazione anomala non viene considerato ai fini del calcolo del rapporto UBA/ha. Il calcolo UBA/ha si effettua considerando al numeratore il numero di UB complessivo di animali al pascolo, detenuti dal beneficiario e presenti nel codice allevamento intestato al beneficiario, e al denominatore la SOI a pascolo calcolata per singolo codice pascolo. | | | | | |
| IMPEGNI INERENTI AL PRATO PERMANENTE | Effettuare almeno uno sfalcio annuale (controllato con AMS) | | | | PARCELLA a PRATO PERMANENTE interessata dalla violazione |
| IMPEGNI INERENTI AL PRATO DA VICENDA | Effettuare almeno uno sfalcio annuale (controllato con AMS) | | | | PARCELLA a PRATO DA VICENDA interessata dalla violazione |

² Nel calcolo dell'entità della superficie violata, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore di superficie violata che rientra nella classe più penalizzante: es. superficie violata (tipologia frutteto) = 4% della SOI corrispondente a 0,4 ha -----> il livello di infrazione riferito all'entità è MEDIO (3)

Serie Ordinaria n. 13 - Mercoledì 27 marzo 2024

| GRUPPO DI IMPEGNI | IMPEGNI | ENTITÀ ² Bassa (1) Media (3) Alta (5) | GRAVITÀ Bassa (1) Media (3) Alta (5) | DURATA Bassa (1) Media (3) Alta (5) | MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE |
|---|--|---|---|--|---|
| IMPEGNI INERENTI AL VIGNETO NON TERRAZZATO | Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo e limitare la diffusione delle infestanti | (1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 0,3 ha della SOI. (3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E COMUNQUE compresa tra 0,3 ha (escluso) e 0,5 ha(compreso) (5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 0, 5 ha | Segue l'entità | 3 | TIPOLOGIA CULTURALE VIGNETO NON TERRAZZATO Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI |
| IMPEGNI INERENTI AL VIGNETO TERRAZZATO | Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo e limitare la diffusione delle infestanti | (1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 0,3 ha della SOI. (3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E COMUNQUE compresa tra 0,3 ha (escluso) e 0,5 ha(compreso) (5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 0, 5 ha | Segue l'entità | 3 | TIPOLOGIA CULTURALE VIGNETO TERRAZZATO Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI |
| IMPEGNI INERENTI AL FRUTTETO | Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo e limitare la diffusione delle infestanti | (1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 0,3 ha della SOI. (3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E COMUNQUE compresa tra 0,3 ha (escluso) e 0,5 ha(compreso) (5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 0, 5 ha | Segue l'entità | 3 | TIPOLOGIA CULTURALE FRUTTETO Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI |

²Nel calcolo dell'entità della superficie violata, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore di superficie violata che rientra nella classe più penalizzante: es. superficie violata (tipologia frutteto) = 4% della SOI corrispondente a 0,4 ha -----> il livello di infrazione riferito all'entità è MEDIO (3)

| GRUPPO DI IMPEGNI | IMPEGNI | ENTITÀ ² Bassa (1) Media (3) Alta (5) | GRAVITÀ Bassa (1) Media (3) Alta (5) | DURATA Bassa (1) Media (3) Alta (5) | MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE |
|---|--|---|---|--|---|
| IMPEGNI INERENTI AL CASTAGNETO | Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo e limitare la diffusione delle infestanti | (1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 0,3 ha della SOI. (3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E COMUNQUE compresa tra 0,3 ha (escluso) e 0,5 ha(compreso) (5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 0, 5 ha | Segue l'entità | 3 | TIPOLOGIA CULTURALE CASTAGNETO Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI |
| IMPEGNI INERENTI ALL'OLIVETO | Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo e limitare la diffusione delle infestanti | (1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 0,3 ha della SOI. (3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E COMUNQUE compresa tra 0,3 ha (escluso) e 0,5 ha(compreso) (5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 0, 5 ha | Segue l'entità | 3 | TIPOLOGIA CULTURALE OLIVETO Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI |

²Nel calcolo dell'entità della superficie violata, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore di superficie violata che rientra nella classe più penalizzante: es. superficie violata (tipologia frutteto) = 4% della SOI corrispondente a 0,4 ha -----> il livello di infrazione riferito all'entità è MEDIO (3)